



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 661 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 - ART. 281 COMMA 1 LETT. A) E ART. 269 COMMA 8. DITTA A.L.M.A. DI PANTAROTTO GIORGIO. COMUNE DI PRAMAGGIORE - VIA BELFIORE, 95. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 13457 DEL 15.03.1996 E N. 485 DEL 04.01.1999.

Il dirigente

Visto che:

con prot. n. 36901 del 28.08.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 della ditta A.L.M.A. di Pantarotto Giorgio, con sede legale in PRAMAGGIORE - Via Belfiore n. 95, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto per la lavorazione di mobili in legno, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 36854 del 03.07.1995 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta A.L.M.A. di Pantarotto Giorgio, per la modifica sostanziale dell'impianto di lavorazione di accessori per mobili in legno, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 13457 del 15.03.1996 è stato rilasciato il provvedimento del Presidente della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12 e 15, alla prosecuzione dell'attività e alla modifica sostanziale dell'impianto esistente all'indirizzo citato in oggetto;

con nota acquisita agli atti con prot. n. 40050 del 10.09.1996 e n. 53675 del 27.11.1996 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi alla citata autorizzazione n. 13457 del 15.03.1996;

con prot. n. 36902 del 28.08.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta C.O.R.A. di Molinaro Anselmo, con sede legale in PRAMAGGIORE - Via Belfiore n. 91, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto per la lavorazione di rifiniture artigiane di cornici e ornamenti, ubicato in Via Belfiore n. 91;

con prot. n. 36903 del 28.08.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta M.A.R.A. di Samassa Adriano, con sede legale in PRAMAGGIORE - Via Belfiore n. 93, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto per la lavorazione di mobili, accessori e affini, ubicato in Via Belfiore n. 93;

con prot. n. 485 del 04.01.1999 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta M.A.R.A. di Samassa Adriano, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto per la lavorazione di mobili, accessori e affini, ubicato in Via Belfiore n. 93;

con prot. n. 90292 del 29.11.2011 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione della ditta A.L.M.A. di Pantarotto Giorgio, presentata ai sensi D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 8, per la modifica sostanziale dello stabilimento all'indirizzo citato in oggetto e dalla quale si evince anche il subentro nelle attività delle citate ditte C.O.R.A di Molinaro Anselmo e M.A.R.A. di Samassa Adriano aventi stabilimenti adiacenti e comunicanti;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04. Si ritiene, pertanto, di dover rilasciare l'autorizzazione richiesta ai sensi del citato D.Lgs. 152/06;

con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

questo Settore, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è il soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto al punto 3 "Valutazione - fase conclusiva" dell'allegato A alla DGRV 3173/06;

con verbale n. 2009/30 del 12.03.2009, il Consiglio Provinciale di questa Amministrazione ha approvato la deliberazione avente per oggetto: Progetto "La valutazione dell'incidenza ambientale ai sensi della D.G.R.V. 3173/06. Predisposizione di strumenti di lavoro per il supporto alle unità operative del Settore Politiche Ambientali ai fini dell'analisi territoriale e di necessità di screening d'incidenza ambientale dei progetti e piani-programmi". Comunicazione dei risultati e approvazione della conseguente modalità procedurale nell'ottica della semplificazione amministrativa;

con determina del Dirigente del Settore Politiche Ambientali prot. n. 9317 del 31.01.2012 è stata accolta l'asseverazione di non incidenza in merito alla non significatività dell'intervento sulla Rete Natura 2000 presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 3196 del 12.01.2011;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

in data 21.12.2011 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi D.Lgs. n. 152/06 – art. 269 comma 3;

nella seduta del 27.02.2012 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

DETERMINA

Art. 1 - Il provvedimento del Presidente della Provincia di Venezia n. 13457 del 15.03.1996 e del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 485 del 04.01.1999 vengono sostituiti dal presente.

Art. 2 - La ditta A.L.M.A. di Pantarotto Giorgio, con sede legale in PRAMAGGIORE - Via Belfiore n. 95, è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo

stabilimento citato in oggetto. E' inoltre autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269, comma 8, alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in oggetto, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.

I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 4, 5, 7, 8.

Art. 3 - L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 4 - Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
1	Levigatura del legno	Polveri	500
2	Verniciatura	Polveri COV	15 300
4	Levigatura del legno	Polveri	100
5	Levigatura del legno	Polveri	160
7	Levigatura del legno	Polveri	150
8	Levigatura del legno	Polveri	250

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera f), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti dovranno essere svolte esclusivamente all'interno del locale verniciatura con attivato l'impianto di aspirazione, avendo garantita la chiusura di qualsiasi finestra o apertura che dia all'esterno per evitare la fuoriuscita di emissioni di tipo diffuso;
- d) entro 180 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 4, 5. Limitatamente alle emissioni provenienti dall'attività di verniciatura le analisi dovranno essere effettuate specificando il contenuto di Sostanze Organiche Volatili rilevate secondo la classificazione prevista dalla Tabella D della parte II dell'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- e) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;
- f) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 4, 5, 7, 8.

- Art. 5 - Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. 7 e 8.
La messa a regime degli impianti è contestuale alla data comunicata per la messa in esercizio.
Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- Art. 6 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
- Art. 7 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
- Art. 8 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- Art. 9 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 10 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 11 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- Art. 13 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN